



SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Via DIAZ, 4 - C/O ORDINE DEI MEDICI

33100 UDINE

TEL. 0432.661622 CELL. 328.5560373

PEC. udine@pec.snami.org

www.snamiudine.it segreteria@snamiudine.it

Il Presidente Provinciale

Dott. Stefano Vignando

Al Direttore Medico
INPS - Sede Provinciale
UDINE

direzione.provinciale.udine@postacert.inps.gov.it

e per conoscenza:

OMCeO Udine

trasmessa tramite pec

Il sottoscritto Dott. Stefano Vignando Presidente S.N.A.M.I. Provincia di Udine,

Visto il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in maniera di contenimento e gestione emergenza sanitaria da COVID-19”, art 3 comma 1 lettera b) “*è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora al di fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ...*”,

Visto il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in maniera di contenimento e gestione emergenza sanitaria da COVID-19”, art 3 comma 2 lettera c) “*accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);*” (Codice V29.0),

Visto il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in maniera di contenimento e gestione emergenza sanitaria da COVID-19”, art 3 comma 2 lettera d) “*in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.*”,

Visto il DL. 18/2020 “Cura Italia” del 17.03.2020 con particolare riferimento all’art 26 comma 2 “*Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.*”,



SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Via DIAZ, 4 - C/O ORDINE DEI MEDICI

33100 UDINE

TEL. 0432.661622 CELL. 328.5560373

PEC. udine@pec.snami.org

www.snamiudine.it segreteria@snamiudine.it

Il Presidente Provinciale

Dott. Stefano Vignando

Considerata la nota inviata dall'INPS di Parma in data 17/03/2020 all'OMCEO di Parma, a firma della Responsabile Centro Medico Legale dr.ssa Francesca Fuciarelli, dove, richiamando le disposizioni ufficiali del Coordinamento Generale Medico Legale INPS della Regione Emilia Romagna, si comunica che *“pazienti con patologia cronica e/o immunodepressi ma asintomatici sono da ritenere a maggior rischio di contrarre l'infezione; pertanto l'INPS accetterà certificati di malattia in casi simili, da identificare col Codice V07... omissis ... oltre al suddetto codice andrà specificata in campo diagnosi la patologia associata o la causa di immunodepressione..”*,

Visto il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (cd. “Legge Brunetta”),

Considerato che la certificazione di malattia presuppone uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro determinato da patologia in fase di acuzie in cui comunque non rientrano situazioni di esposizione al rischio o patologie croniche senza fasi di riattivazione,

chiede alla SV.

- a. di definire per la Provincia di Udine il percorso per i pazienti di cui al DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione emergenza sanitaria da COVID-19”, art 3 comma 1 lettera b), tenendo conto di quanto evidenziato in relazione all'appropriatezza del rilascio di certificazione di malattia e in particolare identificando il soggetto preposto ad indicare eventuale esenzione lavorativa se ritenuta appropriata (MMG ? Medico competente ?), nonché la modalità attuativa (certificato malattia ? altro ?),
- b. di definire, in riferimento al DL. 18/2020 del 17.03.2020 art. 26 comma 2 in combinato disposto con il DPCM 08/03/2020 art 3 comma 2 lettera c) e comma 2 lett. d), per i disabili in possesso di certificazione di legge 104/1992 art 3 comma 3 (situazione di gravità) oppure in possesso di certificazione di legge 104/1992 art 3 comma 1 ma immunodepressi, con esiti da patologie oncologiche, quali siano le “competenti organi medico legali” deputate a rilasciare la certificazione per assenza lavorativa (Dipartimenti di Prevenzione ? Medici Competenti ? MMG ?) nonché di definire con precisione i criteri di definizione di *“esiti di patologie oncologiche”*, *“immunodepressione”* e *“terapie salvavita”*.

Si comunica infine che i MMG, iscritti alla O.S. che rappresento, si stanno prodigando e continueranno a farlo, per garantire la massima tutela della salute dei propri assistiti anche rilasciando certificazioni eventualmente non dovute ed in surroga, stante la confusione normativa e la mancanza da parte delle Amministrazioni (Pubbliche) preposte di chiare, esaustive e condivise disposizioni attuative trasparenti, imparziali e ... logiche.

Nel rimanere in fiduciosa attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti

Udine, 24 marzo 2020

Dott. Stefano Vignando
(firmato digitalmente)